

Società della Salute Fiorentina Sud Est

DELIBERAZIONE DI GIUNTA ESECUTIVA N. 5 DEL 24/02/2023

OGGETTO: ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

1

L'anno 2023, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di febbraio alle ore 12.15 previa regolare convocazione si è riunita in modalità telematica, tramite la piattaforma Gotomeeting, la Giunta Esecutiva della Società della Salute Fiorentina Sud Est.

SONO PRESENTI:

Ente Rappresentato	Nome e Cognome	Carica	Presente	Assente
Bagno a Ripoli	Francesco Casini	Presidente	X	
Fiesole	Anna Ravoni	Sindaco	X	
Figline e Incisa Valdarno	Giulia Mugnai	Sindaco	X	
Greve in Chianti	Paolo Sottani	Sindaco	X	
Pontassieve	Jacopo Bencini	Assessore delegato	X	
AUSL Toscana Centro	Simone Naldoni	Direttore SDS su delega del del D.G. AUSL Toscana Centro	X	

Constatata la sussistenza del quorum necessario per la validità della seduta ai sensi dell'art.11 dello Statuto,

LA GIUNTA ESECUTIVA

RICHIAMATI il vigente Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Fiorentina Sud Est, come sottoscritti da tutti gli enti aderenti ai sensi dell'art.31 del D.lgs n.267/2000 ed in coerenza con le disposizioni di settore della LR n.40/2005 in data 14/01/2021, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Bagno a Ripoli Dott. Ferdinando Ferrini;

VISTE le Delibere di Assemblea dei Soci n. 1, e n. 2 del 15/01/2021 con la quale l'Assemblea ha proceduto rispettivamente all'elezione del Presidente della Società della Salute, Francesco Casini, nonché all'approvazione della proposta di composizione della Giunta Esecutiva;

VISTO Il Decreto del Presidente della Società della Salute n. 1 del 24/02/2021 con il quale è stato nominato Simone Naldoni quale Direttore della Società della Salute Fiorentina Sud Est;

VISTA la LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale";

RICHIAMATA la Delibera del D.G. ESTAR n. 318 del 19/07/2022, con la quale è stata adottata la convenzione tra Estar e la Società della Salute Fiorentina Sud Est per gestione aspetti giuridico-economici riguardanti il personale dipendente della Società della Salute Fiorentina Sud Est, allegata alla presente quale parte integrante;

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)"* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile del Trattamento dati ai sensi dell'art. 28 e ss.mm.ii;

VISTO in particolare l'art. 28, par. 3, del RGPD, il quale prevede che: *"I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"*;

CONSIDERATO CHE, ai sensi del medesimo art. 28 comma 3 RGPD *"Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento: a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il*

responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;

d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e

h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato”;

CONSIDERATO CHE ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

DATO ATTO CHE il Responsabile del deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal Titolare per iscritto con il presente atto, nell'allegato 1 e con eventuali accordi successivi;

CONSIDERATO che la Società della Salute Fiorentina Sud Est:

- è titolare del trattamento dei dati così come determinato nella normativa *de quo*;
- è tenuta quindi alla designazione obbligatoria del Responsabile del trattamento dati nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 28 del RGPD;
- all'Art. 6 della citata convenzione, parte integrante del presente provvedimento, Estar si è impegnato:
 - a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
 - a eseguire solo il trattamento dei dati indispensabili per il perseguimento degli scopi della Convenzione - in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
 - a utilizzare i dati assunti dal personale Estar e quelli eventualmente comunicati al solo fine delle attività amministrative oggetto delle prestazioni in convenzione;

DATO ATTO CHE Estar presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato - come disposto previsti dall'art. 28 comma 1, per la nomina a Responsabile del Trattamento - e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e le attività concordate;

PRECISATO CHE ai sensi della normativa sopra citata, Estar – una volta nominato quale responsabile del trattamento – si assumerà l'onere di informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

RITENUTO quindi, ai sensi della citata normativa di settore e in conformità con quanto previsto all'Art. 6 comma 1 della richiamata convenzione, di designare ESTAR Responsabile del Trattamento dati per la Società della Salute Fiorentina Sud Est;

CONSIDERATO che la Società della Salute Fiorentina Sud Est si impegna a:

- a) mettere a disposizione del Responsabile del Trattamento quanto necessario al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) non rimuovere o penalizzare il Responsabile del Trattamento in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;

c) garantire che il Responsabile del Trattamento eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

VISTO il parere favorevole rimesso sul presente atto dal Direttore della Società della Salute;

Tutto ciò premesso, la Giunta Esecutiva della Società della Salute Fiorentina Sud Est

A VOTI FAVOREVOLI UNANIMI,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di designare Estar, ai sensi dell'Art. 6 della convenzione - parte integrante del presente atto - tra Estar e la Società della Salute Fiorentina Sud Est per gestione aspetti giuridico-economici riguardanti il personale dipendente della suddetta Società della Salute, nonché ai sensi dell'art. 28 RGD 679/2016, come Responsabile del Trattamento per la Società della Salute Fiorentina Sud Est;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli Enti consorziati, al Collegio Sindacale, nonché ad Estar;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet della Società della Salute Fiorentina Sud Est;
4. di dare atto che il nominativo e i dati di contatto del Responsabile del Trattamento (recapito postale, telefono, email) saranno pubblicati sul sito internet istituzionale e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Presidente

Francesco Casini